

COMUNE DI GRUMES

STATUTO

Approvato dal C.C. con deliberazioni n. 16 dd. 16.05.94 e n. 22 dd. 30.06.94.
Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 6 dd. 26.02.1996.

TITOLO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - AUTONOMIA COMUNALE

1. IL COMUNE LIBERO DI GRUMES è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, rappresenta la comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale, cura gli interessi dei cittadini e tutela i loro diritti.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
3. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige, dello Stato e della Comunità Europea.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi costituzionali, alla affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani.
3. Il Comune promuove la cultura della pace, delle libertà e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
4. Cura i rapporti con i Comuni limitrofi facendosi carico di promuovere servizi e iniziative di interesse sovracomunale.
5. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali assicurando

un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività e su quella degli Enti controllati.

6. Si adopera a favorire:

- a) l'ordinata convivenza sociale e civile;
- b) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendone l'educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza e negazione delle libertà;
- c) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio ed alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
- d) la parità giuridica, sociale ed economica della donna assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
- e) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- f) la tutela della famiglia nelle sue diverse espressioni;
- g) la realizzazione dei diritti dei disabili, disadattati e dei sofferenti nella mente e nelle relazioni anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitino il loro pieno inserimento sociale;
- h) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità;
- i) l'effettivo esercizio del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- l) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici;
- m) il diritto alla cultura ed alla formazione permanente, all'esercizio ed alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;
- n) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali e una adeguata risposta al bisogno lavorativo ed abitativo dei cittadini;
- p) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali.
- q) valorizza e tutela il patrimonio che la natura ed il lavoro umano hanno costruito nei secoli.

ART. 3 -DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione:

- a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune di Grumes;
- b) i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno di età;
- c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi ancorchè non residente ma che abbiano nel Comune il centro della loro attività di lavoro, di studio o di interessi particolari.
- d) i cittadini originari di Grumes che abbiano risieduto nel Comune per almeno dieci anni.

ART. 4 - TERRITORIO, SEDE E STEMMA

1. Sono elementi costitutivi del Comune Libero di Grumes la popolazione ed il territorio comprendente il Paese, i recenti insediamenti in Zona Artigianale e Residenziale nonché gli agglomerati sparsi di antica origine costituenti i Masi così denominati: Greggion - Ferrai - Pojeri - Pinteri - Orion - Noldi - Todescatt - Gaiardi - Giovanni - La Rio - Rosa e Rella.

2. La sede del Comune è ubicata nella Piazza dell'abitato di Grumes.
3. Il regolamento disciplina l'uso e la riproduzione dello stemma.
4. Lo stemma del Comune Libero di Grumes raffigura una stella a cinque punte che dovrebbe rappresentare l'indipendenza del "Libero Comune di Grumes". La stella sovrasta un castello posto su di un colle, identificato in loc. "Castelett". I muretti evidenziati sul colle rappresentano l'immane opera di terrazzamento ovunque compiuta dalla popolazione durante i secoli per ricavare appezzamenti di terreno coltivabile.

TITOLO II° ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 5 - STATUTO

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

ART. 6 - REGOLAMENTI

1. Il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento nonché regolamenti indipendenti:

- a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza;
- b) in ordine alla propria organizzazione;
- c) sulle materie non regolate dalla legge.

2. Nelle materie che la Legge riserva al regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto.

3. I Regolamenti vengono approvati dal Consiglio Comunale. Le relative deliberazioni debbono essere pubblicate per il periodo prescritto e sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale. Intervenuto il controllo suddetto, i regolamenti debbono essere ripubblicati per 15 giorni ed entrano in vigore a ripubblicazione avvenuta.

ART. 7 - PUBBLICITA'

1. Lo Statuto, i Regolamenti, le ordinanze nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini.

2. Il Segretario Comunale cura la raccolta dei regolamenti in vigore. Durante le ore d' ufficio essa rimane a disposizione dei cittadini per la presa visione ed eventuale distribuzione agli utenti su semplice richiesta e senza spese.

TITOLO III° PARTECIPAZIONE POPOLARE, FORME REFERENDARIE E DIFENSORE CIVICO

ART. 8 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste nell'art. 48 comma 1, delle L.R. 04.01.1993 n. 1.

2. Ai fini del riconoscimento, della tutela e della promozione di associazioni, comitati e gruppi, la Giunta Municipale predispone un elenco nel quale, su richiesta degli interessati, vengono iscritte le menzionate comunità.

3. La sopraddetta domanda dovrà contenere l'indicazione dei rappresentanti responsabili ed all'istanza medesima deve essere allegato il relativo statuto.

4. Fermo restando il carattere di volontariato nella attività delle associazioni possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione:

a) accesso agli atti ed alle informazioni nonchè ai servizi ed alle strutture del Comune;

b) partecipazione delle comunità al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi delle rispettive comunità;

c) la possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette comunità a mezzo di convenzione.

5. Il Comune assicura l'indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità.

ART. 9 - RIUNIONI CITTADINE

1. In linea di principio dovrebbe essere svolta almeno una volta all'anno una riunione cittadina.

2. Obbligatoriamente essa dovrà avere luogo una volta all'anno se richiesta da almeno 30 cittadini di cui all' art. 3 del presente Statuto.

3. Tale riunione dovrà comunque essere indetta prima di approvare il piano urbanistico comunale e rispettivamente del piano urbanistico rielaborato (varianti essenziali).

ART. 10 - GEMELLAGGI

1. Il Comune Libero di Grumes, nell'obiettivo di favorire la promozione di una cultura e di una coscienza sovranazionale, promuove rapporti di gemellaggio con altri popoli.

ART. 11 - REFERENDUM POPOLARE

1. INIZIATIVA - Su materie rientranti nella propria competenza il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può disporre il referendum popolare. Il referendum propositivo e consultivo può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da trenta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il referendum deve avvenire sulla base di uno o più quesiti formulati in modo chiaro ed inequivocabile e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale ad esclusione di:

- a) materie che non rientrano nella competenza della Amministrazione locale;
- b) questioni di natura religiosa;
- c) questioni elettorali e personali;
- d) argomenti che negli ultimi tre anni hanno già formato oggetto di referendum popolari;
- e) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario del Comune;
- f) questioni riguardanti opere pubbliche già approvate e finanziate.

3. AMMISSIONE - L'istanza viene esaminata, ai fini della sua ammissibilità, da una commissione di esperti composta da cinque membri, nominata dal Consiglio Comunale all'inizio del proprio mandato.

4. Nel caso di ammissione del referendum su iniziativa popolare come pure nel caso che il referendum stesso venga disposto dal consiglio comunale il Sindaco, entro 60 giorni dalla pronuncia di ammissibilità, indice il referendum stesso; esso non può coincidere con altre consultazioni popolari. L'avviso di convocazione del referendum deve contenere i quesiti chiaramente formulati ed il luogo e l'orario della votazione. Le modalità di informazione, la propaganda elettorale, le norme regolanti la votazione ed in modo particolare la formazione delle liste elettorali, l'istituzione delle sezioni elettorali nonché la costituzione delle commissioni elettorali formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Il referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene il 50% più uno dei voti validi.

6. EFFETTI - L'esito del referendum non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta e costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini, impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Sindaco è tenuto, entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati referendari, a porre la questione all'ordine del giorno del consiglio comunale.

L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 12 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I cittadini di cui all'art. 3 del presente Statuto (minimo 10 cittadini), ed inoltre le associazioni e gli organismi operanti sul territorio comunale, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta indica le persone che rappresentano i firmatari in numero non superiore a tre.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, ne viene dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 13 - DIFENSORE CIVICO

1. La funzione di Difensore Civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al Difensore Civico provinciale a norma di legge.

TITOLO IV°

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14 - FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e di indirizzo, approvando il documento programmatico dalla stesso proposto.

2. Esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli

atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forma di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi e società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di pubblici servizi, la realizzazione di opere, progetti e interventi effettuati per conto del comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni e nomina i rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
5. Approva gli atti fondamentali delle Aziende speciali e delle Istituzioni previsti dallo Statuto aziendale e dal Regolamento.
6. Vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
7. Formula le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta Provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal consiglio stesso.
8. Può esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.
9. Per l'esercizio delle sue funzioni il consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.
10. Esercita le altre competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste, nell'ambito della legge dallo Statuto e adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.
11. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri ed il relativo *status* sono regolati dalla legge.
12. Il consiglio comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.
13. Il consiglio comunale delibera inoltre sui seguenti argomenti:
 - fissazione dell'indennità di carica al Sindaco e Vicesindaco;
 - tutte le deliberazioni riguardanti la toponomastica in quanto rientranti nella competenza del comune;
 - conferimento della cittadinanza onoraria;
 - esamina, prima dell'approvazione, i progetti di massima riguardanti opere pubbliche il cui ammontare superi i 100 milioni di lire.

ART. 15 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il consigliere comunale assume la propria funzione con la proclamazione degli eletti o con l'adozione della delibera di surroga ed

esercita i propri diritti di iniziativa per gli atti di competenza del consiglio. Può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni su tutte le attività dell'amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento interno. Ha diritto di ottenere copia degli atti e provvedimenti del Comune, delle Istituzione e delle Società cui partecipi il Comune.

- 3. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Sindaco richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazione risultino inadeguate, il Sindaco propone al consiglio la pronuncia di decadenza del consigliere e ne propone l'immediata surroga.**

ART.16 - REGOLAMENTO INTERNO

- 1. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati, in conformità allo Statuto, dal Regolamento interno adottato dal consiglio stesso, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la predetta maggioranza, il Regolamento viene adottato, in altra seduta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati**
- 2. In particolare il Regolamento disciplina:**
 - la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;**
 - la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle Commissioni consiliari;**
 - i casi in cui le sedute del consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;**
 - la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimenti dei lavori del consiglio;**
 - le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;**
 - i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;**
 - gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e sugli organismi da esso promossi o di cui fa parte**
- 3. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con la stessa procedura dell'adozione.**

ART. 17 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

- 1. Il Regolamento interno stabilisce modalità e termini per la convocazione del consiglio comunale e le norme generali per il suo funzionamento.**
- 2. Il consiglio è convocato dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno dando priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente. La convocazione deve essere fatta in modo da facilitare la partecipazione dei cittadini.**
- 3. Quando un quinto dei consiglieri assegnati richieda una seduta del consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.**

4. Il consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
5. In seconda convocazione, da indirsi un giorno diverso dalla prima, è sufficiente l'intervento della metà meo uno dei consiglieri comunali assegnati, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni.
6. Su specifici argomenti lo consiglio comunale favorisce la partecipazione al dibattito di esperti o rappresentanti di enti e organismi con le modalità definite dal Regolamento.
7. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il Regolamento interno, esse debbano essere segrete.
8. Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e, se richiesti dal Sindaco, sono tenuti a partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART. 18 - DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE

1. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano speciali maggioranze.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti.
3. Ai fini della determinazioe della maggioranza non si computano coloro che si assentano prima di votare,
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitati ai casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

CAPO 2° - SINDACO E GIUNTA COMUNALE

ART. 19 - IL SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal consiglio.
3. Rappresenta il comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Riferisce annualmente al consoglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilanico pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

5. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture gestionali esecutive.
6. Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
7. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed inelggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

ART. 20 - FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il -consiglio fissandone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Convoca e presiede la Giunta; promuove e coordina l'attività degli assessori riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedano ragioni particolari può, sentito il consiglio, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni, di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività e servizi.
4. Con il concorso degli assessori sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale, svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
6. In particolare spettano al Sindaco le seguenti attribuzioni:
 - a) ripartisce con apposito provvedimento gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività;
 - b) presiede le commissioni facendosi eventualmente sostituire dal Vicesindaco o da un Assessore;
 - c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
 - d) rilascia certificati ed attestati su quanto risulta dagli atti del Comune;
 - e) presiede le commissioni di gara;
 - f) rappresenta il Comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del Comune;
 - g) firma i contratti e le convenzioni;
 - h) in caso di indisponibilità o incompatibilità del Segretario Comunale presiede le commissioni giudicatrici di concorso per l'assunzione del personale;
 - i) quale Ufficiale del Governo esercita le funzioni assegnategli dalle Leggi dello Stato.

ART. 21 - DELEGHE

1. Il Sindaco può delegare, con atto sempre revocabile, proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori.
2. Può delegare un Assessore o un consigliere a rappresentare il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
- 3.

ART. 22 - IL VICESINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le sue funzioni a lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco nominato dal Sindaco all'inizio del proprio mandato.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età. In assenza o impedimento degli Assessori il Consigliere più anziano di età.
3. La sostituzione agisce anche nel caso di sospensione del Sindaco dalla funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16 e successive modificazioni.

ART. 23 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, tra cui uno con funzioni di Vicesindaco nominati dal Sindaco. Uno degli Assessori può essere scelto tra i cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto ed dai regolamenti, al Sindaco ed al Segretario.
4. La Giunta sottopone al consiglio comunale proposte formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti di competenza.
5. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
 - a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
 - b) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere della apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi;
 - c) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - d) autorizza il Sindaco a stare in giudizio ed approva transazioni;
 - e) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sullo stato di organizzazione dei servizi;

- f) **decide in ordine a controversia di competenze funzionali che sorgessero all'interno dell'organizzazione comunale.**

ART. 24 - FUNZIONAMENTO

1. **La Giunta Comunale eserce le proprie funzioni in forma collegiale.**
2. **La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.**
3. **Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale.**
4. **Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono parteciparvi su invito per consultazioni, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni ed Istituzioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni.**

ART. 24 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. **In caso di dimissioni o cessazione dall'Ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.**
2. **Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.**

1. Le dimissioni da qualsiasi incarico debbono essere formulate per iscritto. Esse divengono efficaci con il loro deposito presso la Segreteria Comunale.

2. La cessazione dalla carica di Assessore per dimissioni o altra causa sono comunicate al Consiglio comunale dal Sindaco che, su proposta dello stesso, provvede alla nomina del sostituto con le stesse modalità per l'elezione della Giunta Comunale.

ART. 25 - INDENNITA' DI PRESENZA

1. Ai Consiglieri Comunali spetta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura del 20% (ventipercento) del limite massimo stabilito dalla vigente normativa in materia.

2. Il Consiglio Comunale può determinare la concessione del gettone di presenza anche per le sedute delle Commissioni Consiliari permanenti formalmente istituite e convocate e per le sedute delle Commissioni consiliari

autonomamente costituite dal Consiglio Comunale purchè regolarmente convocate, nella misura non superiore a quella disposta alla partecipazione del Consiglio Comunale.

3. Agli Assessori comunali, tenuto conto del particolare impegno che richiede la partecipazione alle sedute della Giunta comunale, anche in termini di lavoro preparatorio e susseguente, spetta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute della Giunta comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura del 20% (ventipercento) del limite massimo stabilito dalle vigenti normative in materia.

ART. 26 - REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del Comune al quale compete la vigilanza sulla regolarità di tutta la gestione contabile e finanziaria della Amministrazione comunale.

Il revisore esercita:

- a) una funzione di controllo interna;
- b) una funzione di collaborazione;
- c) una funzione propositiva nei confronti del Consiglio comunale;
- d) una funzione di consulenza.

2. Il revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio. Se richiesto partecipa alle sedute della Giunta comunale.

3. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni il revisore dei conti ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del Comune.

4. In sede di approntamento del Bilancio di Previsione e della relazione sul Rendiconto, il revisore dei conti può formulare rilievi e proposte al fine di conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

TITOLO V°

UFFICI SERVIZI E PERSONALE

ART. 27 - PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

1. Gli Uffici e i Servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Regolamento organico del personale definisce la struttura organizzativa degli Uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati ed individua dimensioni e competenze delle unità operative.

3. Le procedure decisionali ed operative si uniformano a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e semplicità.

ART. 28 - FUNZIONE E SERVIZIO

1. E' definita funzione qualunque competenza settoriale ma in ordine generale dell'Ente, basata su elementi di garanzia e legittimità degli atti ed attuata mediante strumenti di analisi e di istruttoria per la realizzazione dei programmi dell'Amministrazione.

2. E' definito servizio l'organizzazione di attività e di prestazioni basato su elementi di efficienza ed efficacia ed attuato mediante strumenti tecnico-operativi per la gestione delle esigenze del territorio e della collettività.

ART. 29 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli Uffici preposti all'assolvimento di una o più funzioni con criteri di autonomia operativa e completezza, svolgono le attività che l'Amministrazione Comunale gestisce direttamente.

2. Gli Uffici e la loro organizzazione interna, nel rispetto della normativa contrattuale, sono affidati alla responsabilità del dipendenti con la qualifica di responsabile di ufficio o con la qualifica apicale nelle singole aree di attività.

3. A tali dipendenti compete la gestione dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza.

ART. 30 - FUNZIONE DI RESPONSABILE DI UFFICIO

1. La responsabilità del buon andamento di ciascun ufficio, ivi compresa la ripartizione dei carichi di lavoro, il controllo sull'osservanza dei doveri di Ufficio da parte del personale addetto ed in ordine agli adempimenti connessi ai carichi di lavoro a ciascuno assegnato, spettano ai dipendenti con qualifica di responsabile di ufficio.

Spetta agli stessi:

- la predisposizione di proposte, programmi e progetti inerenti le attività di settore sulla base degli indirizzi stabiliti dagli organi comunali;
- l'emanazione di atti a rilevanza esterna nella forma e limiti stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ART. 31 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è il capo del personale ed ha funzioni di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

2. Il Segretario comunale:

- a) esercita le funzioni attribuitegli dalla legge regionale nonché da altre leggi e accordi sindacali per quanto non incompatibili con le stesse;

- b) presiede le Commissioni di concorso;
- c) è membro della commissione di disciplina ed irroga i provvedimenti di censura;
- d) dà consulenza giuridica e tecnica per l'attività amministrativa del personale e degli organi di direzione politica;
- e) provvede agli atti di gestione del personale che il Regolamento Organico del Personale Dipendente gli assegna;
- f) roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge;
- g) accerta ed indica per ciascun tipo di provvedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

TITOLO VI°

SERVIZI PUBBLICI

ART. 32 - GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

1. I servizi pubblici del Comune vengono gestiti in economia diretta a meno che il Consiglio Comunale ravvisi la necessità o la convenienza di gestire gli stessi od alcuni di essi a mezzo di convenzione con altri Comuni. I Consorzi eventualmente esistenti per la gestione di servizi dovranno essere sciolti.

2. Il Consiglio Comunale prende in esame almeno una volta all'anno i servizi comunali e la loro gestione, per valutarne l'efficienza e l'efficacia nonché la rispondenza alle esigenze degli utenti.

TITOLO VII°

FORME DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI O CON ALTRI ENTI PUBBLICI

ART. 33 - COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE

1. Il Comune di Grumes intende attuare la collaborazione con altri Comuni per l'istituzione di nuovi servizi e per il potenziamento su base sovracomunale di servizi esistenti.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, consorzi, istituzioni, unioni di Comuni ed accordi di programma.

ART. 34 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

1. Per la realizzazione di iniziative nel campo culturale, sociale ed economico il Comune di Grumes favorisce la collaborazione con enti, associazioni, istituzioni e comitati sia in sede locale che su piano sovracomunale.

TITOLO VIII°

PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 35 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO A DOCUMENTI

1. L'azione amministrativa si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla L.R. 31.07.1993 n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

2. Il Regolamento fissa le norme ed i tempi del procedimento, disciplina l'accesso ai documenti e garantisce la partecipazione dei soggetti destinatari dell'atto.

ART. 36 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti del Comune devono essere motivati con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto nonché delle ragioni di interesse pubblico che rendano opportuni gli atti discrezionali.

ART. 37 - PARERI DEI RESPONSABILI

1. I pareri dei funzionari responsabili sono resi a norma di legge.

ART. 38 - FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune per la libera consultazione i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) il Bilancio annuale ed i suoi allegati;
- d) il Bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
- e) il Piano Regolatore Generale, il Piano Commerciale ed ogni altro atto di programmazione e di pianificazione;
- f) le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
- g) altri atti generali e fondamentali che, in base a delibera del Consiglio comunale, debbano essere messi a consultazione dei cittadini.

2. Nel Notiziario comunale o con altre forme idonee stabilite dal Regolamento di partecipazione viene data notizia, con adeguato rilievo, dei provvedimenti generali e fondamentali.

TITOLO IX°

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 39 - CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio delle risorse proprie e di quelle trasferite nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti delle leggi, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissate secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione da parte degli utenti, ai sensi della normativa vigente.
4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 40 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata nell'ambito delle Leggi e dello Statuto e sulla base di apposito regolamento di contabilità.
2. Il Comune delibera nei termini di Legge il Bilancio di Previsione e suoi allegati (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale), redatti in termini di competenza e di cassa osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità.
3. Il Bilancio di Previsione, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono redatti in modo da consentirne la lettura per piani, programmi e servizi.

ART. 41 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti la cui disciplina è dettata da apposito Regolamento.

TITOLO X°

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 42 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Copia dello Statuto viene inviata a tutte le famiglie, ai nuovi residenti, ai nuovi nuclei familiari, agli Organismi e agli Enti operanti sul territorio.

2. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto in quanto con esso compatibili.

3. Il Consiglio Comunale si impegna ad esaminare organicamente la materia statutaria entro un anno dall'adozione del presente Statuto al fine di verificarne incongruenze o apportarne migliorie. A tale scopo viene dichiarata permanente la Commissione per lo Statuto già insediata con il compito di proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche o integrazioni atte a rendere più efficace lo strumento statutario alle esigenze della comunità.